

TERMINI DI FASE ART. 303 C.P.P.:

-FASE INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE (FINO AL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO):

A)3 MESI SE DELITTO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDE LA PENA DELLA RECLUSIONE NEL MASSIMO NON SUPERIORE A 3 ANNI;

B)6 MESI SE DELITTO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDE LA PENA DELLA RECLUSIONE NEL MASSIMO SUPERIORE A 3 ANNI;

C)**1 ANNO** SE AL DI FUORI DEI CASI DI CUI ALLA LETTERA B) E SE DELITTO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDE LA PENA DELL'ERGASTOLO O DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE NEL MASSIMO A 20 ANNI;

-FASE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO:

-D)6 MESI SE DELITTO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDE LA PENA DELLA RECLUSIONE NON SUPERIORE NEL MASSIMO A 3 ANNI;

-E)1 ANNO SE AL DI FUORI DEI CASI DI CUI ALLA LETTERA D) E SE DELITTO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDE LA PENA DELLA RECLUSIONE NON SUPERIORE NEL MASSIMO A 20 ANNI;

-F)**1 ANNO E 6 MESI** SE DELITTO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDE LA PENA PENA DELL'ERGASTOLO O DELLE RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A 20 ANNI;

SE SI TRATTA DEI REATI DI CUI ALL'ART. 407 CO. 2 LETT. A) C.P.P. I TERMINI DI CUI ALLE LETTERE D-E-F SONO AUMENTATI DI 6 MESI;

-FASE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO:

-G)9 MESI SE CONDANNATO AD UNA PENA DELLA RECLUSIONE NON SUPERIORE AI 3 ANNI;

-H)1 ANNO SE CONDANNATO A PENA DELLA RECLUSIONE NON SUPERIORE A 10 ANNI;

-I)**1 ANNO E 6 MESI** SE CONDANNATO A PENA DELLA RECLUSIONE SUPERIORE A 10 ANNI O ALL'ERGASTOLO;

- FASE DEL GIUDIZIO CASSAZIONE:IDENTICO AL SECONDO GRADO.

I SINGOLI TERMINI DI FASE POSSONO ESSERE SUPERATI CON LA SOSPENSIONE DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 297 C.P.P. CO. 4 (NEI GIORNI IN CUI SI TENGNO LE UDIENZE E QUELLI NECESSARI ALLA DECISIONE DEL GIUDICE) NONCHE' PER LA PROROGA AI SENSI 305 COMMA 2 C.P.P .

IL TERMINE COMPLESSIVO RISULTA ESSERE 5 ANNI E 6 MESI, MA CON LE SUDDETTE SOSPENSIONI E PROROGHE DIVENTANO 6 ANNI. INFATTI L'ART. 303 COMMA 4 RECITA:

“La durata complessiva della custodia cautelare (arresti domiciliari, casa di cura e carcere) non può superare i seguenti termini:

- a) 2 anni quando si tratta di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni;
- b) 4 anni quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisca la pena della reclusione non superiore nel massimo a 20 anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
- c) 6 anni quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo superiore a 20 anni.”

TUTTAVIA ANCHE IL TERMINE COMPLESSIVO MASSIMO PUO’ ESSERE SUPERATO GRAZIE ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 304 COMMA 2 C.P.P. E 305 COMMA 1 C.P.P.

IL TERMINE FINALE MASSIMO CHE NON PUO’ COSI’ MAI E POI MAI ESSERE SUPERATO E’ (6+3) 9 ANNI OVVERO, SE PIU’ FAVOREVOLE ALL’IMPUTATO, I 2/3 DEL MASSIMO DELLA PENA TEMPORANEA PER IL REATO CONTESTATO O RITENUTO IN SENTENZA.